

## SERVIZIO C.B.I. - CORPORATE BANKING INTERBANCARIO

### Informazioni sulla Banca

#### CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A.

Sede Sociale e Direzione Generale in Orvieto, Piazza della Repubblica 21 – Capitale Sociale euro 20.388.976,00 i.v. – Registro delle Imprese di Terni – Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00063960553 – Albo delle Banche n. 5123 – Gruppo Banca Popolare di Bari – Iscritto Albo Gruppi Creditizi n. 5424.7 – Gruppo Banca Popolare di Bari RI n. 00254030729 – Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei Depositi - [www.cariorvieto.it](http://www.cariorvieto.it)

### Caratteristiche e rischi tipici

#### Struttura e funzione economica

Remote Banking - Corporate Banking Interbancario è il servizio Internet di Remote Banking per le aziende che consente di operare su qualsiasi conto corrente di qualsiasi banca.

Con il servizio Remote Banking - Corporate Banking Interbancario è possibile:

- ⇒ visualizzare saldi e movimenti di conto corrente, esiti di portafoglio (Riba, Rid, Mav), lista degli effetti in scadenza, accesso agli archivi ABI-CAB, stato degli ordini di incasso/pagamento;
- ⇒ disporre ordini di Pagamenti Italia, ordini di incasso (Riba, Rid, Mav);
- ⇒ gestire pagamento/stampa/ricerca delle Deleghe fiscali F24, anagrafiche clienti/fornitori/dipendenti, caricamento dalla contabilità aziendale delle disposizioni, estrazioni movimenti c/c ed esiti di portafoglio.

#### Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- ⇒ furto o smarrimento dei codici di autenticazione e password dispositiva;
- ⇒ non tempestiva esecuzione delle disposizioni (ordini di pagamento e/o incasso) per motivi tecnici.

### Condizioni economiche

#### Avvertenza:

Le commissioni, i diritti e le spese sotto riportati sono indicati nella misura massima, sono validi sino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali spese aggiuntive sostenute e/o reclamate da terzi, le quali saranno recuperate integralmente a parte.

Il Servizio C.B.I. - CORPORATE BANKING INTERBANCARIO - "ALL IN ONE" della Cassa di Risparmio di Orvieto è caratterizzato da tre diverse soluzioni secondo le esigenze dell'azienda:

- **ver. WEB** (operatività tramite connessione Internet senza installazione software presso il Cliente)
- **ver. JAVA** (operatività in off-line con applicativo Java ed archivi presso il Cliente e connessione web per invio/ricezione flussi)
- **ver. WIN** (operatività tramite software ed archivi presso il Cliente e connessione telefonica -non web- per invio/ricezione flussi)

#### COSTI DEL SERVIZIO

- **Versione WEB** Canone mensile (o per frazione di mese) € **16,00**
- **Versione JAVA** Canone mensile (o per frazione di mese) € **20,00**
- **Versione WIN**
  - Costo una tantum di installazione del software presso il cliente € **300,00**
  - Canone mensile (o per frazione di mese) € **25,00**

Le commissioni e le spese relative alle funzioni dispositive attivabili tramite C.B.I. (disposizioni di pagamento, disposizioni di incasso Ri.Ba., RID, MAV, richiami, esiti, ecc.) sono quelle riportate nei Fogli Informativi dei singoli Servizi.

### Principali clausole contrattuali che regolano il servizio

#### Disciplina generale del rapporto tra la Banca ed il Cliente

(normativa contrattuale applicabile a tutti i prodotti e servizi della Banca)

#### Sintesi discorsiva del contratto "CONDIZIONI GENERALI RELATIVE AL RAPPORTO BANCA-CLIENTE"

#### PREMESSA

Le "Condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente" sono state redatte dalla Banca sulla base dell'omonimo schema contrattuale concordato, in data 24 maggio 2000, dall'A.B.I. (Associazione Bancaria Italiana) con le maggiori associazioni dei consumatori.

Esse sono definite “generali” in quanto si applicano - salvo diversi specifici accordi - a tutti i rapporti che il Cliente, ancorché consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del Codice del consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e sue successive integrazioni e modificazioni), intrattiene con la Banca e a quelli che verranno costituiti successivamente. Nel caso in cui il “consumatore” sia destinatario di una disciplina contrattuale più favorevole, ciò è chiaramente precisato nel corpo del contratto.

I rapporti tra la Banca e il Cliente sono disciplinati, per quanto non previsto dal contratto, dalla legge e dagli usi ritenuti legittimi dal cod.civ.. Con riferimento a questi ultimi, si precisa che sono nulle eventuali clausole di rinvio agli usi per determinare tassi di interesse, prezzi e spese.

#### **Avvertenza**

Il termine: “consumatore” ovvero “consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del Codice del consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e sue successive integrazioni e modificazioni)” sta ad indicare “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”.

#### **Reclami e composizione stragiudiziale delle controversie (cfr. art. 2)**

La Banca aderisce all’*Accordo per la costituzione dell’Ufficio reclami della clientela e dell’Ombudsman Giurì Bancario*, il quale prevede una specifica procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice ordinario. Pertanto, per ogni contestazione o reclamo in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente può rivolgersi all’Ufficio Reclami della stessa e, nelle ipotesi previste, all’Ombudsman Giurì Bancario, seguendo le procedure indicate nell’apposito Regolamento il cui testo è a disposizione presso tutte le filiali della Banca.

#### **Diritti di ritenzione e compensazione (cfr. artt. 10 e 11)**

La Banca, a garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile, è investita dei diritti di compensazione, pegno e ritenzione relativamente a tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che siano per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente. In particolare, i diritti di pegno e di ritenzione sono esercitati sui predetti titoli o valori per un importo comunque non superiore a due volte il credito vantato dalla Banca. Quando esistono tra la Banca e il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 1186 cod. civ. (insolvenza del debitore, diminuzione - per fatto del debitore - delle garanzie prestate o mancata costituzione delle garanzie promesse) o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente tali da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest’ultima ha il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili; detta facoltà è, però, esclusa - salvo diverso specifico accordo - quando il Cliente riveste la qualità di “consumatore”. Il predetto diritto di compensazione può essere, inoltre, esercitato in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell’avvenuta compensazione la Banca è tenuta a dare al Cliente una pronta comunicazione scritta; contro di essa il Cliente non può in alcun caso eccepire la convenzione di assegno. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di avvalersi dei diritti di compensazione, ritenzione e pegno, sino alla concorrenza dell’intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatori. Al fine di consentire l’esercizio dei predetti diritti di pegno, ritenzione e compensazione la Banca è autorizzata irrevocabilmente dal Cliente a richiedere a suo nome e per suo conto la liquidazione, il riscatto o il rimborso di tutte le attività del Cliente, inclusi - a titolo esemplificativo - titoli, quote di fondi d’investimento, certificati di deposito, polizze assicurative presso la Banca e le altre società del Gruppo.

#### **Determinazione e modifica delle condizioni economiche e contrattuali. Diritto di recesso del Cliente (cfr. art. 13)**

Le condizioni economiche applicate ai singoli rapporti sono indicate nei relativi contratti. Fatto salvo quanto diversamente previsto nei contratti relativi ai singoli rapporti, la Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, qualora sussista un giustificato motivo, sia le condizioni normative previste nel contratto “Condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente”, sia le condizioni economiche e contrattuali applicate ai singoli rapporti non a tempo determinato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 118 del Decreto Legislativo n. 385/1993 e sue successive integrazioni o modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e delle relative disposizioni di attuazione. In particolare, qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali viene comunicata espressamente al Cliente (in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente) sotto forma di “Proposta di modifica unilaterale del contratto” e con preavviso minimo di trenta giorni. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni nel qual caso ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Nei contratti di durata il Cliente ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, costituisce giustificato motivo di modifica unilaterale delle norme/clausole contrattuali il verificarsi di uno dei seguenti eventi: nuove disposizioni di legge, normative e regolamentari, provvedimenti delle Autorità competenti, protocolli d’intesa con le Associazioni di consumatori e/o utenti di servizi bancari e finanziari, ecc..

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, costituisce giustificato motivo di modifica unilaterale delle condizioni economiche il verificarsi di uno dei seguenti eventi sia con riguardo a situazioni oggettive sia con riferimento a mutamenti soggettivi del Cliente o della Banca (grado di affidabilità del Cliente, in termini di rischio di credito o mutamenti nelle caratteristiche gestionali della Banca): variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria stabiliti da Banche Centrali (BCE, FED, ecc., in relazione alle valute di riferimento) o anche all’andamento del mercato finanziario e monetario, variazione dei tassi di interesse di primaria importanza per il mercato (ad esempio EURIBOR, LIBOR, IRS) o di altri rilevanti ed oggettivi parametri economici (ad esempio indici ISTAT) ed altre condizioni di mercato (ad esempio, aumento generale dei costi industriali - trasporto valori, forniture di servizi informatici, spese postali, presidi di sicurezza - che abbiano impatto sui costi di produzione delle operazioni e servizi bancari) modifica della struttura dei costi dei prodotti/servizi offerti dalla Banca, variazioni degli oneri sostenuti dalla Banca nei confronti di terzi per l’espletamento di servizi connessi ai singoli rapporti, fatti o atti che incidano negativamente sulla situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente o sull’integrità ed efficacia delle garanzie, irregolarità da parte del Cliente nella gestione della propria attività personale tale da porre ragionevolmente in dubbio la piena solvibilità e affidabilità, andamento anomalo del rapporto ancorché non affidato, mancato rispetto delle pattuizioni in ordine a giacenze e/o movimentazione del rapporto da giustificare le condizioni economiche precedentemente pattuite, ecc..

#### **Commissioni e spese - Oneri fiscali (cfr. artt. 14 e 15)**

Le commissioni, le spese, i diritti e gli oneri addebitati al Cliente in relazione ai singoli rapporti sono espressamente previsti nei relativi

contratti o, comunque, nei Fogli informativi a sua disposizione presso tutte le filiali della Banca. Gli oneri fiscali che la Banca dovesse sostenere in relazione ai singoli rapporti sono, in ogni caso, a carico del Cliente.

**Foro competente (cfr. art. 16)**

Fatto salvo quanto previsto nei contratti relativi ai singoli rapporti, per ogni controversia che potesse sorgere tra la Banca e il Cliente in relazione ai singoli rapporti, il Foro competente per tutte le azioni intraprese dal Cliente conto la Banca è esclusivamente quello di Orvieto, mentre per tutte le azioni intraprese dalla Banca contro il Cliente il Foro competente può essere liberamente scelto dalla Banca fra i seguenti: il Foro di Orvieto, ovvero quello nella cui circoscrizione si trova la filiale dove è incardinato il singolo rapporto, ovvero il domicilio dichiarato dal Cliente in riferimento al singolo rapporto. Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualità di “consumatore”, il Foro competente è elusivamente quello nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente.

**CLAUSOLE CONTRATTUALI CONTENENTI ESONERI DI RESPONSABILITÀ DELLA BANCA E/O OBBLIGHI DEL CLIENTE**

**a) Esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente (cfr. art. 3)**

La Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente, nei limiti e con le modalità pattuiti nei singoli contratti, salvo che ricorra un giustificato motivo che la costringe a rifiutare l’incarico. In tal caso deve dargliene tempestiva comunicazione. In assenza di particolari istruzioni, è la Banca a determinarne le modalità di esecuzione degli incarichi, nel rispetto del principio della diligenza professionale e tenendo conto degli interessi del Cliente. Nell’esecuzione dell’incarico la Banca può farsi sostituire da un proprio corrispondente anche non bancario; il Cliente – a sua volta – può revocare l’incarico conferito fino a quando lo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.

**b) Invio di comunicazioni e corrispondenza (cfr. artt. 4 e 5)**

Le comunicazioni del Cliente dirette alla Banca devono essere inviate alla filiale presso cui sono intrattenuti i rapporti. L’invio al Cliente di lettere, estratti conto, nonché le notifiche e qualsiasi altra dichiarazione o comunicazione della Banca sono validamente effettuati all’ultimo indirizzo comunicato per iscritto. Salvo diverso accordo scritto, se il rapporto è intestato a più persone, tutte le comunicazioni e notifiche, compreso l’invio degli estratti conto, sono fatte ad uno solo dei cointestatari con pieno effetto nei confronti degli altri.

**c) Deposito delle firme autorizzate e poteri di rappresentanza (cfr. artt. 7 e 8)**

Il Cliente è tenuto a depositare, presso la filiale della Banca ove il rapporto è intrattenuto, la propria firma e quelle delle persone da lui eventualmente autorizzate ad operare con la Banca per suo conto, precisando per iscritto gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate. Le predette facoltà possono essere revocate o modificate dal Cliente in qualsiasi momento, come pure può intervenire la rinuncia del delegato. In ogni caso la Banca deve essere informata tempestivamente mediante specifica comunicazione scritta, la quale deve essere inviata a mezzo di lettera raccomandata A.R. ovvero presentata direttamente alla filiale ove è intrattenuto il rapporto.

Le revocche, modifiche e rinunce non produrranno alcun effetto se non dopo che siano trascorsi 10 giorni lavorativi dal ricevimento da parte della Banca della predetta comunicazione scritta.

Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca fino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. Eventuali modifiche di dette facoltà di rappresentanza devono essere comunicate per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari. La revoca può essere, invece, disposta anche da un solo cointestatario, il quale è obbligato a informarne gli altri cointestatari. Infine, nei rapporti con la Banca il Cliente e le persone autorizzate devono utilizzare la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata.

**d) Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto (cfr. art. 9)**

Quando un rapporto è intestato a più persone con facoltà di utilizzo disgiunto, ciascun intestatario ha la facoltà di compiere separatamente, a sua sola firma, qualsiasi operazione (ivi compresa l’estinzione del rapporto) con piena liberazione della Banca nei confronti degli altri cointestatari. La modifica o la revoca di tale facoltà di disposizione separata devono essere effettuate da tutti i cointestatari. I cointestatari rispondono in via solidale e indivisibile nei confronti della Banca, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, ed in particolare per le obbligazioni derivanti da concessioni di fido. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Gli eredi del cointestatario acquistano anch’essi tale diritto di disposizione separata; essi, però, lo devono esercitare congiuntamente. Così come se uno dei cointestatari perde la capacità di agire, il suo legale rappresentante può disporre separatamente del rapporto. In entrambi i casi (morte o sopravvenuta incapacità), se uno solo dei cointestatari comunica alla Banca - anche con semplice lettera raccomandata - la propria opposizione alla facoltà di disposizione separata del rapporto, la Banca pretende che ogni incarico sia disposto da tutti i cointestatari, compresi gli eventuali eredi e il legale rappresentante dell’incapace.

**SINTESI DEL CONTRATTO “NORME DEL SERVIZIO C.B.I. - CORPORATE BANKING INTERBANCARIO**

Il contratto “NORME DEL SERVIZIO C.B.I.” è stato redatto dalla Banca sulla base dell’analogo schema contrattuale concordato in sede dell’Associazione per il C.B.I., ed emanato in data 16 giugno 2005 con Circolare prot. n. 4/2005 dalla medesima Associazione.

**CAPO I - NORME GENERALI**

**Sezione I - Premessa**

**Articolo 2**

Gli allegati e documenti richiamati dalle presenti condizioni, così come le loro eventuali modifiche ed integrazioni, formano parte integrante del presente contratto. La Cassa di Risparmio di Orvieto si riserva la facoltà di modificare le condizioni generali di contratto nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 118 e 161, comma 2, del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione.

**Sezione II - Oggetto**

**Articolo 4**

Il Cliente è tenuto ad indicare ad ognuna delle Banche Passive con cui intrattiene rapporto di conto le funzioni per la cui esecuzione intende utilizzare il Servizio, nonché a concordare le funzioni facoltative, e ad autorizzare le medesime Banche Passive ad eseguire tutte

le istruzioni contenute nei flussi inviati, assumendosi la responsabilità dell'autenticità, dell'esattezza e della completezza delle medesime istruzioni, fermi restando i controlli di carattere formale, a carico delle Banche, di cui all'art.12 del presente contratto.

A tal fine il Cliente deve concludere con le sue Banche Passive un contratto nel quale deve essere recepito il contenuto sostanziale delle clausole indicate nello schema di contratto "Cliente-Banca Passiva" e, dopo aver ottenuto la disponibilità ad eseguire il Servizio da parte della singola Banca Passiva, può avviare lo scambio dei flussi elettronici con la medesima Banca.

### **Sezione III - Collegamento e colloquio**

#### **Articolo 5**

Per poter usufruire del Servizio il Cliente è tenuto a stabilire il collegamento telematico previsto dall'art. 3 e, a tal fine, a concordare con la Banca Proponente le relative modalità tecniche, organizzative e procedurali.

Il Cliente è tenuto in particolare a:

1. dotarsi delle linee di telecomunicazione, delle apparecchiature e dei programmi necessari per realizzare e gestire il collegamento di cui al primo comma;
2. garantire che le apparecchiature ed i programmi di cui al precedente punto 1 rispondano alle specifiche indicate nel Manuale e che siano mantenuti idonei ed affidabili, anche in relazione ad eventuali successive modifiche delle specifiche medesime.

La funzionalità delle apparecchiature e dei programmi previsti dal comma precedente deve essere sottoposta a verifica da parte della Banca Proponente con la collaborazione del Cliente, che deve porsi a disposizione della prima per l'effettuazione dei test di prova.

#### **Articolo 7**

La Banca Proponente, per garantire l'efficienza e la sicurezza del Servizio, si riserva la facoltà di apportare, in qualsiasi momento, modifiche alle specifiche tecniche, avendo tuttavia cura di salvaguardare per quanto possibile la continuità del Servizio stesso.

#### **Articolo 10**

Il Cliente è responsabile della custodia degli strumenti di controllo dell'accesso al Servizio e si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per impedire a persone non autorizzate l'utilizzo degli strumenti medesimi.

### **Sezione IV - I Flussi**

#### **Articolo 11**

I flussi devono essere predisposti secondo gli standard concordati tra il Cliente e la Banca Proponente e riportati nel Manuale.

Il Cliente, fermi restando i controlli di carattere formale previsti dall'art. 12 è responsabile del contenuto dei flussi inviati tramite il Servizio.

Il Cliente garantisce l'autenticità e la provenienza delle istruzioni contenute nei flussi inviati e si impegna ad accettare i flussi ad esso inviati.

La revoca delle istruzioni/disposizioni contenute nei flussi inviati dal Cliente è consentita solo nei casi specificamente indicati dalla Banca Proponente nel Manuale.

#### **Articolo 12**

La Banca Proponente, relativamente ai flussi inviati dal cliente e di sua pertinenza, si impegna ad eseguire, secondo quanto previsto dalle norme che regolano il rapporto di conto corrente di cui il Cliente è titolare ed i connessi servizi elettronici di incasso e di pagamento, le istruzioni ricevute mediante il Servizio in conformità ai dati ed alle informazioni contenuti nei flussi medesimi.

La Banca Proponente resta estranea ad ogni responsabilità derivante dalla esecuzione delle istruzioni così come ad essa pervenute.

La Banca Proponente si impegna ad inviare gli "esiti" in termini temporali tali da assicurarne la ricezione da parte del Cliente prima che la relativa contabilizzazione venga comunicata con estratto conto o con documentazione cartacea.

La "conferma di ricezione" deve essere inviata o messa a disposizione del Cliente nel corso dell'arco temporale di un'ora dalla ricezione dei relativi flussi dispositivi.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni sono applicabili le norme che regolano il rapporto di conto corrente di cui il Cliente è titolare ed i connessi servizi elettronici di incasso e di pagamento.

### **Sezione V - Erogazione del Servizio**

#### **Articolo 17**

Gli impedimenti dovuti a cause di forza maggiore - verificatisi presso la Banca o presso gli altri soggetti che operano per lo scambio dei flussi con la Banca Proponente - che determinano l'impossibilità di ricevere, di inviare e di elaborare i flussi, possono comportare la mancata esecuzione del Servizio.

Nel caso previsto dal comma precedente, la Banca è tenuta a dare, appena possibile e con ogni mezzo, comunicazione della mancata esecuzione del Servizio.

### **Sezione VI - Livelli di servizio**

#### **Articolo 20**

La Banca si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione del Servizio in relazione a tutte le esigenze connesse all'efficienza ed alla sicurezza del Servizio medesimo.

In caso di sospensione del Servizio, fatto salvo il caso di particolare urgenza, la Banca provvederà a darne comunicazione con qualunque mezzo appena possibile.

### **Sezione VII - Conservazione dei dati e prova**

#### **Articolo 21**

Fatto salvo ogni altro obbligo di legge relativo alla tenuta ed alla conservazione della documentazione concernente le attività svolte per lo scambio dei flussi, il Cliente e la Banca Proponente sono tenuti a conservare, secondo quanto previsto dal presente articolo, la registrazione di tutti i dati inviati e ricevuti mediante il Servizio, senza apportarvi alcuna modifica.

Il Cliente prende atto che analogo obbligo grava su tutti gli altri soggetti coinvolti nell'erogazione del Servizio.

Le registrazioni di cui al comma primo potranno essere effettuate su supporti elettronici od ottici, a condizione che in caso di necessità i

dati in essi contenuti possano essere reperiti e stampati in forma leggibile presso le parti e dovranno essere conservate dalla Banca Proponente, dalla STD e dai Centri Applicativi per un periodo di 15 mesi dalla ricezione/messa a disposizione.

#### **Articolo 22**

Nel caso in cui il Cliente non provveda alla conservazione della registrazione di cui all'art. 21, ovvero non sia in grado di reperire e/o stampare i dati oggetti di registrazione, il Cliente stesso riconosce efficacia probatoria alle registrazioni effettuate dalla Banca Proponente.

### **Sezione VIII - Prestazioni economiche**

#### **Articolo 23**

Il Cliente e' tenuto al pagamento dei corrispettivi e delle commissioni stabiliti per l'erogazione del Servizio ed indicati nell'apposita sezione "Condizioni economiche" del presente contratto.

La Banca si riserva la facoltà di modificare i corrispettivi di cui al precedente comma, rispettando, in caso di variazioni in senso sfavorevole al Cliente, le prescrizioni di cui agli artt. 118 e 161, secondo comma, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385 e delle relative disposizioni di attuazione.

### **Sezione X - Arbitrato**

#### **Articolo 27**

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla decisione di un collegio di tre arbitri amichevoli compositori, dei quali due saranno designati da ognuna delle due parti ed il terzo, quale Presidente del collegio arbitrale, sarà nominato dai primi due arbitri d'accordo tra di loro, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Bari.

Allo stesso Presidente del Tribunale spetterà di nominare l'arbitro che una delle parti avesse omesso di designare, purché siano decorsi venti giorni dall'invito a designarlo formulato dall'altra parte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'arbitrato sarà rituale e il lodo sarà reso secondo diritto .

Per quanto non espressamente previsto dalla presente disposizione, si applicano le norme del codice di procedura civile in tema di arbitrato (artt. 806-831).

#### **ORGANI E PROCEDURE DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE**

La **Cassa di Risparmio di Orvieto** aderisce all'Accordo per la costituzione dell'**Ufficio Reclami** della clientela e dell'**Ombudsman-Giurì Bancario**, la cui gestione è in capo all'Associazione del **Conciliatore Bancario** con sede in Roma. Tale Accordo prevede una specifica procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice ordinario.

L'Ufficio Reclami e l'Ombudsman-Giurì Bancario sono entrambi competenti a definire i reclami della clientela in ordine all'effettuazione di operazioni e alla prestazione di servizi da parte della Banca.

Per qualsiasi soluzione delle controversie rivenienti dall'esecuzione di operazioni e dalla prestazione di servizi di cui al presente Foglio Informativo il Cliente può rivolgersi al predetto Ufficio e, nelle ipotesi previste, all'Ombudsman-Giurì Bancario, seguendo le procedure indicate nell'apposito Regolamento il cui testo è a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

### ***Legenda delle principali nozioni dell'operazione***

<b>Banca Proponente</b>	<i>E' la banca che offre il servizio e con la quale l'azienda stipula il contratto.</i>
<b>Banca Passiva</b>	<i>Banca diversa dalla banca proponente e collegata al servizio</i>
<b>C.B.I.</b>	<i>Il Corporate Banking Interbancario è un servizio bancario telematico che consente alle aziende di lavorare direttamente, tramite i propri computer, con tutte le banche con cui intrattiene rapporti.</i>

## Offerta “Fuori Sede”

Da compilare a cura dei “Promotori Finanziari”, del personale di “Società convenzionate” e del personale del “nostro Istituto”, solo in caso di offerta fuori dai locali della società di appartenenza.

DATI DELLA SOCIETÀ CONVENZIONATA (*compresi gli estremi dell'iscrizione in Albi o Elenchi*)

--

NOME E COGNOME DEL SOGGETTO INCARICATO CHE CONSEGNA AL CLIENTE COPIA  
DEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO E DELL'AVVISO CONTENENTE “LE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA”

--

QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO

--

NOME E COGNOME DEL CLIENTE CUI È STATA CONSEGNA TA COPIA  
DEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO E DELL'AVVISO CONTENENTE “LE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA”

--

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVER RICEVUTO DAL SOGGETTO SOPRAINDICATO, PRIMA DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, COPIA  
DEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO E DELL'AVVISO CONTENENTE “LE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA”

\_\_\_\_\_

(DATA)

\_\_\_\_\_

(FIRMA)

Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.